

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 39 (1970)
Heft: 1

Rubrik: Miscellanea storica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MISCELLANEA STORICA

1. Precisazioni su un macabro argomento: le ultime esecuzioni capitali da noi e altrove

Che dal punto di vista del progresso giuridico il nostro Cantone non debba proprio essere considerato fra gli ultimi della Svizzera, anche se oggi molte cose abbisognano ancora di miglioramento nella procedura giudiziale, lo dimostra il fatto che da noi le ultime esecuzioni capitali risalgono al 1831. E l'ultima assoluta in tutto il Cantone pare proprio sia stata quella eseguita ai Tre Pilastrì di Roveredo il 14 novembre di quell'anno, mentre altra si era avuta a Thusis nell'aprile. La nostra collaboratrice C. G., che ha già trattato l'argomento in **Quaderni XXXIII**, 3 pag. 224, ci manda copia di una lettera venuta alla luce solo ora, importante perché « smentisce categoricamente la tradizione orale che addossava ad un Sanvittoese la tremenda esecuzione della sentenza... »

La lettera, scritta « sotto li 5 9.bre 1831, da Mesocco » è indirizzata « al Lod.mo Consiglio Cantonale » dal « Presidente dell'III.ma Sessione Criminale di Valle Mesolcina » **Bundstatthalter Giuseppe aMarca** ».

Con un dispaccio espresso il presidente aMarca prega il « Lod.mo Piccolo Consiglio » di mandare da lui il **Carnefice Cantonale** e di avvertirlo dell'arrivo a volta di corriere. Perché la fretta? Forse per abbreviare gli spasimi dell'attesa del

condannato che sapeva di non poter sfuggire alla sua sorte? Purtroppo la motivazione è ben cinica: « **Siccome l'esecuzione della sentenza urge assai pel- le spese che giornalmente la detenzione del Condannato cagiona...** » Il presidente del tribunale criminale prega il Piccolo Consiglio che « **si compiaccia ordinare il Carnefice Cantonale di tosto aqui da me trasferirsi onde passare all'atto estremo...** »

La nostra collaboratrice aggiunge le seguenti note:

1. La scure del carnefice, o meglio una specie di spada a lama larga e punta mozzata, si conserva nel Museo Retico a Coira.
2. A Lucerna l'ultima esecuzione capitale avvenne il 13 gennaio 1915. Ad un mesolcinese toccò, in mala sorte, di dover assistere all'atto orrendo per esigenza professionale. Il trauma fu tale che il nostro concittadino non fu mai in grado di riferirne i macabri particolari. Nel Ticino l'ultima decapitazione ebbe luogo a Cassarate il 16 maggio 1849 e la legge fu abrogata nel 1871.

N.d.R. In alcuni cantoni svizzeri la pena di morte non fu abolita che con l'adozione del codice penale federale. Nell'intervallo fra l'approvazione dello stesso in votazione popolare (1940) e l'entrata in vigore (1° gennaio 1942), lo stato di Obwalden eseguì l'ultima sentenza capitale in forza del diritto ordinario. Le

esecuzioni per reati di tradimento, che si ebbero durante la seconda guerra mondiale, erano basate sul diritto militare eccezionale.

2. Una copia degli Statuti della Mesolcina del 1645

Il Dott. Giacomo Serena conserva con gelosa cura un esemplare manoscritto degli antichi statuti della Mesolcina del 1645. Come noto, questi statuti rappresentavano la costituzione o legge organica del Comungrande di Mesolcina e Calanca, il codice penale, il codice civile e pure quello di procedura. A giudicare dalla scrittura il manoscritto risale piuttosto alla metà del '700 che alla fine del '600.¹⁾

Trattasi di un quaderno rettangolare (cm. 24,5 di altezza e 16,5 di larghezza), con 35 fogli scritti su ambedue le pagine e copertine di cartone piuttosto spesso. La prima pagina, incorniciata da due doppie righe racchiudenti un semplice ornamento con fiori stilizzati in inchiostro nero e frutti di forma circolare in inchiostro rosso, con foglie cuoriformi in rosso ai quattro angoli, forma il frontespizio con il titolo:

STATUTI, E CAPITOLI
DELLA LEGGE MUNICIPALE
Civile, e Criminale
DELL' UNIVERSAL
VALLE MESOLCINA.

QVali furono reuisti, e riformati sotto L'Officiatura delli Eccel(len)ti Sig.ri

Gio: Pietro Antonini Dignissimo Min(istra)le del Vicariato di Mesoco, Sig. Maggior Gio: Pietro Antonini Min(istra)le meritissimo della Giurisd(izio)ne di Rouo(re)do & dell' Ill(ustrissi)mo Sig. Collonello Antonio de Molina Cauagl(ie)re dell'Ordine di S.to Giorgio, & Dignissimo Min(istra)le di Calanca, & da tutto il Popolo di detta Valle accettati & ratificati nella General Congreg(azio)ne & Centena tenuta in Lostallo il giorno di s. Marco 25 Aprile. Anno 1645.

Nel titolo, in capitali maiuscole, sono in rosso la seconda e la terza riga, nel sottotitolo le iniziali, pure in maiuscolo. Il resto in inchiostro nero. Che il ministrale di Roveredo sia omonimo di quello di Mesocco, e che, quindi, non si tratti di errore di trascrizione, lo prova, non solo l'aggiunta della carica di maggiore, ma anche il manoscritto da noi trattato in **Quaderni XXXI**, 3 pag. 208, ora proprietà dell'avv. dott. Mario Agustoni, Bellinzona. A differenza di quel codice, questo del dott. Serena oltre agli statuti valligiani con relativo preambolo e formola del giuramento « delli Officiali », contiene solo il « Factum tale », cioè le « Ragioni Summarie » opposte dalla Valle a difesa della propria libertà contro le pretese del conte Teodoro Trivulzio nel 1623. Dal punto di vista giuridico può essere interessante questa costatazione: alla fine dei « capitoli civili », e cioè dopo il capitolo 68 « dell'obbligo delli Ministrali in rendere li loro conti », seguono sei « Capituli fatti per la Lega Grisa l'Anno 1518 » e altri due « Ordinati a Tront l'Anno 1524 ». I primi affermano il diritto ereditario dei genitori nei confron-

1) Il cap. 27 fa riferimento a « questa Centena dell'anno 1745 fin alla futura del 1746 ».

10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10

STATVTI E CAPITOLI

DELLA LEGGE MVNICIPALE

Ciuile, e Criminale,

DELL' VNIVERSAL

VALLE MESOLCINA.

Quali furono reuisti, e rissor-
mati sotto L' Officiatura delli
Eccel.^{ti} sig.^{ri} Gio: Pietro Atonini
Digniss.^{mo} Miñle del Vicariato di
Mesoco, sig. Maggior Gio: Pietro
Atonini Miñle meritiss.^{mo} della
Giurisd.^{ca} di Rouo.^{do} & dell' Ill.^{mo} sig. Col-
lonello Antonio de Molina Cauagl.^{ro}
dell' ordine di S. Giorgio, & Digniss.^{mo}
Miñle di Calāca, & da tutto il Popolo
didetta Valle accettati & ratificati nel-
la General Congreg.^{no} & Cētena tenu-
ta in Costallo il giorno di Marco. 25.
Aprile. Año. 1645.

ti dei figli, degli zii verso i nipoti, del coniuge superstite e degli illegittimi. Il cap. 6 limita a un anno il diritto di riscatto di una vendita. Pure del diritto ereditario (nonno e bisnonni, zii e cugini) trattano i due capitoli di Tronte del 1524. Tutto questo conferma la tesi avanzata da Pio Caroni circa la recezione del di-

ritto di ispirazione germanica al sud delle Alpi.¹⁾

Altri 10 capitoli aggiunti a quelli civili furono formulati nelle centene del 1661 e 1662. A questi seguono alla fine del volumetto i 38 « Capituli Criminali ». L'ultima pagina porta questa formula del giuramento.

FORMOLA DEL GIURAMENTO DELLI UFFICIALI

Noi Ministralli, Locotenenti, Fiscale, Cancelliere et Giudici, nouamente eletti dal Vicariato nostro di Rouoredo per aminstrar la Giustitia Ciuile et Criminale.

Giuriamo, con le tre dita leuate al cielo à Dio Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, di aminstrare buona, e retta Giustitia, et Raggione à qualunque comparirà auanti di Noi, et non per amicizia, doni o prieghi liberare, ne per inimicizia condannar niuno; ma tutto quel-

lo, che conosceremo Noi esser mal fatto castigare, e punire, secondo la qualità del delitto cioè li buoni diffendere, e gl'iniqui castigare; Leggi e Statuti della nostra Patria custodire, et osservare, e tutto quello che deue esser secreto secreto tenere, e quello che merita esser propalato, palesare: L'immunità Ecclesiastica, Chiese, Orfani, Pupilli, e vedoue diffendere: Ponti, e Ripari mantenere: Il bene, utile, honore, e Libertà della nostra Patria saluare, e multiplicare: Il danno, et il disonore del nostro Paese schiuare, et euitare; il tutto eseguire à nostro puotere, e sapere. Amen. e così sia.

¹⁾ Pio Caroni: *Due matrimoni annullati in Mesolcina e convalidati a Truns*, Quaderni Grigionitaliani, XXXV, 1 pag. 1 e:

Le développement des régimes matrimoniaux dans la Suisse Italienne du XVI^e au XIX^e siècle, in: *Memoires de la Société pour l'Histoire du Droit*, 27 fasc. (1966) Dijon, pag. 39 ss.



Museo Moesano: Cassone sec. XVII, già propr. Fasani